



STATUTO LANCIA CLUB

Art. 1 - COSTITUZIONE

IL LANCIA CLUB - Autoclub Storico Lancia è un'associazione libera, apolitica, senza fini di lucro che persegue esclusivamente fini di interesse culturale, storico e ricreativo, costituita fra i possessori ed amatori di tutti i veicoli storici Lancia. Esso si ispira e aderisce ai principi della FIVA (Federation Internazionale des Voitures Anciennes) e dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano) al quale ultimo esso è federato.

Art. 2 - SEDE

Il Lancia Club ha sede legale in Torino in corso Agnelli 200.

Art. 3 - SCOPI

Scopi del Lancia Club sono:

- custodire il retaggio morale e materiale della tradizione del marchio "Lancia" promuovendone la valorizzazione storica e culturale;
- redigere e conservare il Registro dei veicoli storici Lancia denominato Registro Storico Lancia (R.S.L.);
- censire i veicoli storici Lancia ovunque esistenti e promuovere la loro tutela e salvaguardia;
- promuovere e/o patrocinare incontri, convegni, mostre, raduni e manifestazioni di veicoli storici Lancia;
- partecipare o promuovere d'intesa col titolare del Marchio "Lancia" iniziative di carattere storico o culturale e di immagine.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

LANCIA CLUB



Art. 5 - SOCI

Possono essere Soci del Lancia Club persone fisiche e giuridiche o enti possessori o estimatori dei veicoli storici "Lancia".

L'ammissione dei nuovi Soci viene approvata dal Consiglio Direttivo in base ad apposito regolamento ed è aperta a chiunque intenda parteciparvi condividendone le finalità e gli scopi, rispettando le norme dello Statuto ed impegnandosi ad un comportamento in armonia colle finalità dell'associazione.

Tutti i Soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i Soci hanno eguale diritto di partecipare alle attività del Lancia Club ed alle Assemblee, purché in regola col pagamento della quota associativa.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo Soci Onorari (persone o enti), gli studiosi della LANCIA e le personalità del mondo dell'automobilismo storico, tecnico o sportivo benemeriti verso Lancia.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 - RECESSO, ESCLUSIONE ED ESPULSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'associazione, fatti salvi i seguenti casi:

- a. **RECESSO:**
ogni Socio può recedere dall'associazione mediante lettera raccomandata avviso di ritorno da spedirsi entro e non oltre tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno.
Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è stato comunicato.
- b. **ESCLUSIONE:**
L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato per gravi motivi.
- c. **ESPULSIONE:**
L'espulsione per morosità nel pagamento della quota annuale associativa entro i termini stabiliti dal Regolamento è deliberata, previa diffida ad adempiere, dal Consiglio Direttivo.
È parimenti deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, per inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione e per comportamento che possa creare danno alla Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo nel relativo procedimento deve garantire all'incolpato il principio del contraddittorio.

LANCIA CLUB



Contro i provvedimenti di esclusione e espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento eseguita con lettera Raccomandata avviso di ritorno.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 8 - PATRIMONIO RENDICONTO, E UTILI DI GESTIONE

Il patrimonio del Lancia Club è costituito:

- da eventuali beni che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o enti verseranno all'associazione per incrementarne o favorirne l'attività;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali;
- dalle quote di iscrizione delle vetture al Registro Storico Lancia;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'associazione.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

LANCIA CLUB



Art. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probi Viri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 - ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

L'elezione alle cariche sociali avviene di norma per corrispondenza.

La ricezione e la spedizione delle schede deve avvenire per lettera raccomandata.

La predisposizione delle schede e lo scrutinio debbono avvenire con l'assistenza di un Notaio garantendo la segretezza del voto.

Per la validità delle elezioni per corrispondenza valgono i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e se eletti decadono né possono ricoprire incarichi coloro che abitualmente ricostruiscono o restaurano dietro compenso, commerciano, intermediano veicoli storici o loro particolari ed accessori, o che dietro compenso prestano consulenze o opera nel reperimento di detti veicoli o loro parti o nel restauro degli stessi.

Art. 11 - ASSEMBLEA

È l'organo sovrano e deliberante dell'associazione e rappresenta tutti i Soci.

Tutti i soci hanno diritto di parteciparvi purché in regola con il versamento della quota associativa.

Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.

Ogni Socio non può portare di più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.

Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento ove ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata con lettera raccomandata da inviare ai Soci almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria riunita in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci in regola coi versamenti sociali e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

LANCIA CLUB



L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria che non abbia raggiunto in prima convocazione il numero di presenze previsto nel comma che precede è rinviata in seconda convocazione non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

In tale ipotesi l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, scegliendoli tra i Soci presenti, il Presidente, il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

Segretario dell'Assemblea straordinaria deve essere un Notaio od altro pubblico ufficiale designato dal Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dal presente statuto e su tutti quelli previsti dalla legge nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite.

Nomina i membri del Consiglio Direttivo qualora sia per questo convocata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo in alternativa alla normativa elettorale prevista nel presente statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono riservate alla Assemblea Straordinaria le sole modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché le delibere relative allo scioglimento o alla liquidazione dell'associazione.

Art. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del titolare del Marchio. Partecipa di diritto a suo insindacabile giudizio ai Consigli Direttivi con parere consultivo. Può essere consultato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'ambito della gestione della attività dell'associazione.

LANCIA CLUB



Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni e non è rieleggibile dopo due mandati consecutivi.

Convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria a termini di statuto.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo esecutivo dell'associazione ed opera per il raggiungimento degli scopi associativi, provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è formato di nove membri.

Essi durano in carica tre anni e non sono rieleggibili oltre due mandati consecutivi.

Viene eletto in rappresentanza di gruppi di regioni. Detta rappresentanza viene stabilita di volta in volta dal Consiglio uscente in rapporto al numero ed alla provenienza dei Soci.

Nel caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, nel corso del triennio, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti dello stesso gruppo regionale.

Qualora nello stesso gruppo regionale in cui si rendesse vacante la carica non vi fossero altri candidati disponibili, il Consiglio Direttivo coopterà per la reintegrazione scegliendo un candidato di altro gruppo in base alla graduatoria delle preferenze espresse dall'Assemblea durante le elezioni.

Sono eleggibili i Soci che, mediante lettera inviata al Club, nei termini fissati dal regolamento elettorale, avranno dichiarato la propria disponibilità.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri oltre il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese collegialmente sentito il parere del Presidente Onorario, se presente, a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fissa l'ammontare annuo della quota associativa ed il termine per i relativi versamenti.

Emana e modifica i regolamenti dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività sociale su convocazione del Presidente o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

LANCIA CLUB



Art. 17 - COMMISSIONE TECNICA

I membri della Commissione Tecnica sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Conservatore, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Commissione Tecnica è presieduta dal Conservatore. Per la validità delle sue deliberazioni deve essere formata da almeno tre membri.

Nei limiti previsti dal regolamento Tecnico del R.S.L. essa:

- ha il compito di esaminare su delega del Conservatore i veicoli storici Lancia che chiedono la iscrizione al R.S.L. o per i quali sono richiesti dai possessori certificati di identificazione o datazione o le altre certificazioni o attestazioni indicate nel regolamento del R.S.L.
- ha altresì il compito di controllare lo stato di autenticità e comunque la assoluta rispondenza alle specifiche di origine previste dal costruttore, lo stato di restauro o conservazione dei veicoli storici iscrivibili ed iscritti al R.S.L., suggerendo ai possessori le eventuali modifiche da apportare ai veicoli per ricondurle alle specifiche di origine.

Art. 18 - CONSERVATORE DEL REGISTRO STORICO LANCIA

Il Conservatore del Registro nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza vincoli.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Provvede alla conservazione del registro ed al suo aggiornamento alla verifica tecnica delle vetture Lancia, per le quali sia stata richiesta l'iscrizione a norma del Regolamento Tecnico. Rilascia le certificazioni ed attestazioni previste dal regolamento medesimo.

Deve essere persona ben accetta alla "Lancia" in quanto tenuto, per l'espletamento del suo incarico, alla consultazione di archivi, schedari e documentazioni Lancia.

Il Registro viene conservato presso il Lancia Club.

Art. 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è indicato dal titolare del Marchio e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Presenzia alle sedute del Consiglio di diritto con parere consultivo. Rappresenta il titolare del Marchio.

Il suo incarico, non oneroso per l'associazione, è di durata triennale ed è rinnovabile.

Svolge l'attività di Segreteria Generale, segue e coordina i rapporti tra il associazione ed il titolare del Marchio nonché tra il associazione e la Direzione Commerciale Lancia, mantiene i contatti con tutti i Soci, le altre associazioni automobilistiche, anche straniere, con l'ASI, con la stampa e i simpatizzanti.

LANCIA CLUB



Art. 20 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del titolare del Marchio, nella prima seduta.

Il suo incarico non è oneroso per l'associazione.

Cura le attività di segreteria del Consiglio e ne redige i verbali

Art. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'associazione. Redige annualmente entro il mese di febbraio i documenti contabili previsti dal presente statuto. La sua attività può essere delegata a professionisti terzi previa designazione di questi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

È composto di tre membri, eletti preferibilmente fra i Soci che abbiano conoscenza delle discipline giuridiche e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In ogni caso almeno uno di essi deve essere versato nelle discipline giuridiche. Elege fra i suoi componenti il proprio Presidente.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle eventuali controversie comunque verificatesi nell'ambito della Associazione, dei suoi organi, dei suoi associati e fra gli associati e l'associazione o fra gli associati medesimi.

Il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile sull'arbitrato rituale.

Il Socio con la domanda di iscrizione sottoscrive clausola compromissoria con cui si obbliga a rimettere a detto Collegio tutte le controversie fra se e l'associazione o fra se e altri Soci.

Art. 23 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

È composto di tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci fra gli iscritti al registro dei Revisori.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad esso è demandato il controllo dell'amministrazione dell'associazione.

Art. 24 - RAPPORTI FRA I SOCI E L'ASSOCIAZIONE

Per i rapporti fra i Soci e l'associazione e per procedure e particolari non previsti dallo statuto vale il regolamento.

LANCIA CLUB



Art. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Nell'interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto si devono osservare i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano in via di analogia e comunque suppletivamente le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute.

Art. 26 - SCIoglimento

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione vengono deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23.12.96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

LANCIA CLUB